

La C.A.D. e la C.A.N. (Francesco Annunziata)

Scritto da Francesco Annunziata
Lunedì 28 Luglio 2014 12:52



La C.A.D. (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la C.A.N. (Comunicazione di Avvenuta Notifica)

(di Francesco Annunziata)

La **C.A.D.** (Comunicazione di Avvenuto Deposito) e la **C.A.N.** (Comunicazione di Avvenuta Notifica) sono disciplinate dalla [legge 20 novembre 1982 n. 890](#) L
così come modificata dal decreto legge 35/2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005.

La C.A.D. - Comunicazione di Avvenuto Deposito

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 346 del 23 settembre 1998](#), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 8 della Legge 890/1982 nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento. Ha, altresì, dichiarato la illegittimità del medesimo articolo nella parte in cui prevedeva che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

La comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), nella notifica effettuata a mezzo del servizio postale, è una **raccomandata con avviso di ricevimento**

che viene spedita dall'agente postale quando non sia stato possibile notificare l'atto giudiziario per assenza del destinatario o di altre persone idonee al ritiro.

Trascorsi 10 gg. dalla data di spedizione della C.A.D., senza che il destinatario o un suo incaricato abbia curato il ritiro del piego, l'avviso di ricevimento della raccomandata che contiene l'atto, viene restituita al mittente e **l'atto si intende regolarmente notificato per "compiuta giacenza"**.

Nel caso in cui il destinatario dovesse ritirare il plico prima della scadenza dei 10 gg., l'atto si intenderà notificato il giorno del ritiro.

Entrambi gli avvisi di ricevimento (quello della CAD e quella del plico che contiene l'atto) devono essere restituiti a chi ha richiesto la notifica.

Il piego rimane depositato presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario per **sei mesi**, trascorsi i quali viene restituito al mittente.

Le SS.UU. della Corte di Cassazione, con la [sentenza del 01 febbraio 2012, n.1418](#) hanno precisato che "

Il termine di dieci giorni

di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall'art. 2, comma 3, lettera c), numero 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso in cui il piego raccomandato depositato presso l'ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, "la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma..." -

deve essere qualificato come termine "

a decorrenza successiva

"

e computato, secondo il criterio di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale.

Ha, altresì chiarito la Corte che il medesimo termine di dieci giorni deve intendersi compreso fra i “termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza”, di cui all’art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il ***dies ad quem*** del termine medesimo, **ove**
scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo
, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c.

La C.A.N. - Comunicazione di Avvenuta Notifica

L'invio di tale raccomandata è stato introdotto dal comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 D.L. n. 248/07 convertito nella Legge n. 31/08 che ha, così, modificato l'art. 7 della Legge 890/1982 , aggiungendo il 6° comma "***Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*** "

Anche la C.A.N. è, quindi, una **raccomandata**, ma si differenzia dalla C.A.D. perchè è **senza ricevuta di ritorno**

. Viene inviata dall'agente postale qualora consegnati un piego contenente un atto giudiziario o stragiudiziale, notificato a mezzo del servizio postale, a una persona diversa dal destinatario dell'atto.

Pertanto, in questo caso l'agente postale, con la C.A.N. dovrà comunicare al destinatario dell'atto la data in cui lo stesso è stato notificato e la persona alla quale è stato consegnato.

Inviata la C.A.N., l'agente postale dovrà indicare, sull'avviso di ricevimento dell'atto consegnato, il numero di raccomandata della comunicazione di avvenuta notifica nonché la data dell'invio.

La notifica, in questo caso, **si perfeziona con la consegna dell'atto**, non con la consegna della C.A.N..

Se l'atto giudiziario è diretto ad una persona giuridica non è necessaria l'emissione della C.A.N., seppure il piego sia stato consegnato a persona diversa dal legale rapp.te (Così, tra gli altri, [Giudice di Pace di Nola - sentenza del 27.06.2014](#)

il quale, per un atto giudiziario diretto alla ENEL ha ritenuto la illegittima emissione della Can da parte della S.p.A. Poste italiane condannando la stessa alla restituzione della somma di euro 2,80. Invero, ha sostenuto il giudicante, pur se è vero che il sesto comma dell'art. 7 L.890/82 stabilisce che se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata è altrettanto vero che tale norma va coordinata con la disposizione di cui all'art. 145 c.p.c. secondo il quale "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede").